

Unione Terre d'Argine

N. 0026354 del 30/07/2013 - Arrivo

03 05 - Procedimenti disciplinari e relazioni sindacali -
Amministrazione delle risorse umane -



03700620130026354A10



**CITTÀ DI
CARPI**

**AREA DELLA DIRIGENZA
DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI**

**CONTRATTO DECENTRATO
INTEGRATIVO DEL COMUNE DI CARPI
PARTE NORMATIVA E PARTE ECONOMICA
ANNI 2011 E 2012**

sottoscritto in data 29.07.2013



Il giorno 29 luglio 2013 alle ore 09,30 presso la sede legale del Comune di Carpi - Sala Riunioni (Giardino di Levante), ha avuto luogo l'incontro tra il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Carpi e le seguenti rappresentanze sindacali: Organizzazioni Sindacali: FP - CGIL, CISL - FP e CSA - Regioni e Autonomie Locali.

Premesso che il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Carpi, vista l'ipotesi di C.C.D.I. relativa a Area della Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali - Contratto Decentrato Integrativo del Comune di Carpi - Parte Normativa e Parte Economica anni 2011 e 2012 in data 27.06.2013 ha accertato la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la conformità alla legislazione vigente.

La Giunta del Comune di Carpi con proprio atto n. 104 del 08.07.2013 ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il C.C.D.I. del personale dirigenziale del Comune di Carpi, concordato in data 28.05.2013.

al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dirigenziale del Comune di Carpi

per la Delegazione di Parte Pubblica

- **Presidente**

Dott. Giordano Corradini, Direttore Generale

- **Componenti**

Dott. Andrea Scappi, Vice Segretario Generale

Dott. Enrico Piva, Dirigente
Settore Amm. e Sviluppo Risorse Umane

per le Organizzazioni Sindacali di Categoria:

Sig. Marco Bonaccini

Segretario Generale Provinciale
F.P. - C.G.I.L.

Sig.ra Stefania Gasparini

Segretario Generale
C.I.S.L. - F.P.

Sig.ra Paola Santi

Segretario Territoriale
**C.S.A.- Regioni e
Autonomie Locali**

Premesso:

- a) che l'art. 4, comma 1, del CCNL 22/2/2006 prevede, tra l'altro "...le modalità di utilizzo delle risorse decentrate sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.";
- b) che in data 22 febbraio 2010, l'Aran e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali rappresentative hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007;
- c) che in data 3/8/2010 è stato, altresì, definitivamente sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area della Dirigenza del comparto Regioni e Autonomie Locali per il biennio economico 2008-2009;
- d) in data 19.09.2001 è stato sottoscritto il Contratto Decentrato Integrativo per l'Area della Dirigenza del Comune di Carpi, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 22 del 15.10.2001, il quale definiva l'impiego delle risorse decentrate per la retribuzione di posizione e di risultato, quest'ultima nella misura massima del 25% della retribuzione di posizione assegnata in funzione del grado di conseguimento degli obiettivi attribuiti dalla Giunta Comunale e della qualità del comportamento organizzativo tenuto nel corso dell'anno di riferimento;
- e) che con legge di conversione 30 luglio 2010, n.122:
 - all'art. 9, comma 2bis si è stabilito che a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
 - all'art. 9, comma 17 si è stabilito che "non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali, relative al triennio 2010-2012 ... E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste";
- f) che con il DLgs. 1 agosto 2011, n. 141, in merito alle modifiche ed integrazioni al DLgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "*in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*" ogni intervento sul contratto decentrato integrativo dovrà essere immediatamente rispettoso dei limiti e delle disposizioni delineate nel nuovo quadro legislativo di riferimento;
- g) sulla scorta della deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 27.12.2012 sono state quantificate le risorse finanziarie destinate al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza per gli anni 2011 e 2012, nel rispetto delle disposizioni di legge sopra richiamate;



SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto decentrato integrativo si applica a tutto il personale di qualifica dirigenziale dipendente del Comune di Carpi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal 1 Gennaio 2013 e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di un nuovo contratto collettivo nazionale che detti norme incompatibili con il presente.

Art. 2

Servizi pubblici essenziali

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 4 comma 1 lett. A) del CCNL 23/12/1999 Comparto Regioni Autonomie locali – Area della Dirigenza, le parti concordano che nessun Dirigente viene esonerato dall'esercizio del diritto di sciopero; tuttavia, qualora l'assenza di uno specifico dirigente, responsabile di un servizio individuato dagli accordi decentrati come essenziale, pregiudichi la continuità delle prestazioni indispensabili contemplate dagli accordi stessi, il Direttore Generale o, in sua assenza, il Segretario Generale può disporre, secondo la gravità e la necessità del caso, che il dirigente interessato garantisca la propria reperibilità o, che sia esonerato dallo sciopero. In questo caso verrà data tempestiva informazione alle OO.SS rappresentative almeno cinque giorni prima la data dello sciopero; la comunicazione conterrà anche la motivazione dell'esonero dallo sciopero.

Art. 3

Relazioni Sindacali

1. Le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 30/3/2001 n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le modalità e gli istituti della partecipazione sindacale sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali.
2. Le relazioni tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali dei dirigenti, pur nel rispetto della distinzione delle reciproche responsabilità, sono strutturate in modo da coniugare l'obiettivo di valorizzare le risorse professionali e di migliorare le condizioni di lavoro con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia delle attività e dei servizi erogati.
3. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti, per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dal contratto collettivo.
4. L'Ente informa le rappresentanze sindacali sui criteri generali relativi a tutti gli atti, anche di valenza generale, concernenti l'attività e le funzioni dei Dirigenti, con particolare riferimento:
 - Criteri generali per il conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali;
 - Sistemi di valutazione delle posizioni e dei risultati dei Dirigenti ed effetti degli accertamenti negativi;
 - Criteri di identificazione degli obiettivi particolarmente rilevanti e delle direttive generali di cui all'art. 11 CCNL 22/2/2006;
 - Modalità di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

- Programmi di formazione e di aggiornamento dei Dirigenti;
 - Misure di riorganizzazione degli uffici e servizi;
 - Processi di dismissione o esternalizzazione di servizi o attività;
 - Misure di pari opportunità;
 - Implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei Dirigenti;
 - Tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.
5. Tra gli atti di valenza generale rientrano:
- Lo Statuto e i Regolamenti dell'Ente che incidono direttamente sulle funzioni dirigenziali;
 - I bilanci di previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica, il P.E.G.;
 - la programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di risorse umane;
 - Gli atti di organizzazione della Macrostruttura;
 - Gli atti in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro;
 - Gli atti in materia di anticorruzione e trasparenza;

Art. 4

Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa

1. La Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa si svolge sulle materie previste dall'art. 4 del CCNL del 23/12/1999.
2. Il contratto collettivo decentrato integrativo si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello. Sono fatte salve le materie rimesse alla competenza legislativa o regolamentare dell'Ente.
3. Le modalità di utilizzo delle risorse economiche sono determinate in sede di contrattazione decentrata con cadenza annuale.

Art. 5

Prerogative e agibilità sindacali

1. I permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dell'Amministrazione sono utilizzati nel rispetto del monte ore spettante alla Organizzazione o Confederazione sindacale di appartenenza con le modalità previste dalla L. 300/70, dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7/8/98, del CCNQ del 25/11/98, del CCNQ del 3/10/05 e successive disposizioni legislative o contrattuali.
2. I permessi sindacali retribuiti e non retribuiti sono concessi nel rispetto dei contingenti previsti dal CCNQ relativo al biennio in essere.
3. Al fine della fruizione delle prerogative sindacali i soggetti titolati dovranno essere previamente accreditati presso il Settore Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane dell'Unione Terre d'argine con una comunicazione di nomina proveniente dall'Organizzazione Sindacale di appartenenza.
4. Le revoche degli accreditamenti dovranno essere comunicate con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Art. 6

Procedure di conciliazione

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata invia all'altra una richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa, facendo riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
2. Le parti che hanno sottoscritto il presente contratto si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono consensualmente il significato della clausola controversa.

3. Gli accordi sostituiscono le clausole controverse, nei loro effetti giuridici ed economici, sin dall'inizio della vigenza del contratto.
4. Gli accordi di interpretazione autentica del contratto hanno effetto sulle controversie individuali aventi oggetto le materie regolate da esso.

Art. 7

Criteri generali per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali relativi all'attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti

1. L'Amministrazione, sentiti i Dirigenti e raccolti i bisogni formativi, si impegna ad elaborare appropriati piani di formazione con particolare riferimento ai seguenti temi ed ambiti:
 - miglioramento della qualità dei servizi e del rapporto con l'utenza;
 - sviluppo delle capacità manageriali, di programmazione e di gestione delle risorse umane.
2. Il programma di formazione, sulla base delle risorse economiche disponibili ai sensi di legge e di bilancio, potrà comprendere sia iniziative rivolte collegialmente all'intero gruppo dirigenziale, sia iniziative rivolte a singoli dirigenti per favorire lo sviluppo della peculiare professionalità.

Art. 8

Verifica delle condizioni per l'integrazione delle risorse di cui all'art. 26 CCNL 23/12/1999 (art. 4, comma 1 del CCNL 23/12/1999)

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 26, commi 3, 4 e 5 del CCNL 23.12.1999, si dà atto che il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti relative agli anni 2011 e 2012, risulta adeguatamente finanziato in relazione alla attuale complessità organizzativa dell'Ente e permanendo le condizioni per mantenere le integrazioni nella misura quantificata per l'anno 2010.

Art. 9

Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato (art. 4, comma 1, lett. g del CCNL 23/12/1999).

1. Le risorse costituenti il fondo per gli anni 2011 e 2012, tenuto conto della misura minima prevista dall'art.28, comma 1, del CCNL 23.12.1999 per il finanziamento della retribuzione di risultato, sono così ripartite:

| Anno 2011 | | | Anno 2012 | | |
|------------------------|-----|------------|------------------------|-----|------------|
| | % | Importo | | % | Importo |
| Retribuzione Posizione | 80 | 292.860,96 | Retribuzione Posizione | 80 | 274.482,40 |
| Retribuzione Risultato | 20 | 73.215,24 | Retribuzione Risultato | 20 | 68.620,60 |
| Totale | 100 | 366.076,20 | Totale | 100 | 343.103 |

2. La retribuzione di posizione, riconosciuta al Dirigente, è corrispondente al valore economico della fascia in cui viene collocata la posizione stessa, in base ai fattori di valutazione indicati nella metodologia adottata dall'Amministrazione, oggetto di concertazione ed in particolare: finalità e dimensione della posizione, complessità organizzativa, competenze richieste dal ruolo.
3. La retribuzione di posizione, determinata sulla base della metodologia vigente di graduazione delle posizioni dirigenziali, è corrisposta entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 5, comma 3, del

CCNL 3 agosto 2010 che secondo quanto definite dall'Amministrazione corrispondono a 4 fasce, e segnatamente:

Fascia A = € 36.757,00

Fascia B = € 31.405,00

Fascia C = € 30.261,00

Fascia D = € 23.377,00

Art. 10

Retribuzione di risultato: valutazione dei Dirigenti

1. La valutazione dei Dirigenti, viene effettuata annualmente sulla base di apposite relazioni del Collegio di Valutazione. L'attività di valutazione è un processo dinamico che coinvolge sia il "valutatore" che il "valutato" durante l'intero svolgersi del percorso, dalla definizione degli obiettivi fino alla definizione dei risultati attesi e viene condotta in modo da garantire la partecipazione ed il confronto con i dirigenti.
2. La valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi viene effettuata con riferimento agli obiettivi formalmente assegnati ai singoli dirigenti con il Piano Esecutivo di Gestione.
3. L'Amministrazione è tenuta a motivare per iscritto al dirigente l'eventuale valutazione negativa, che comporti la revoca dell'incarico e la destinazione ad incarico diverso.
4. In sede di contraddittorio il dirigente può farsi assistere da persona di sua fiducia. Qualora il contraddittorio si concluda in maniera ritenuta insoddisfacente dal dirigente, lo stesso può presentare per iscritto osservazioni in merito alle quali verrà data risposta scritta motivata. Il tutto sarà inserito, a richiesta del dirigente, nel fascicolo personale.

Art. 11

Criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse indicate nell'art. 26, lettera e) CCNL 23/12/1999

1. I Dirigenti che hanno diritto a compensi professionali, riconosciuti da specifiche disposizioni di legge, per la particolare attività svolta a favore dell'Ente, partecipano anche - in virtù dei compiti loro affidati e degli incarichi ricoperti che esulano dallo svolgimento dell'attività professionale- alla retribuzione di risultato.
2. Le risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 92 del DLgs 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dell'art. 37 del CCNL 23/12/1999 e delle altre disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale che riconoscono compensi aggiuntivi, incrementano quelle destinate alla retribuzione di risultato di cui all'art. 28 del CCNL 23/12/1999 e sono destinate ad incentivare le prestazioni dei Dirigenti che le hanno effettuate.

Art. 12

Il Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri, individuati tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e in particolare:
 - Il primo membro - esperto è designato dall'Amministrazione Comunale
 - Il secondo membro - esperto è eletto dai dirigenti.
 - Il terzo membro - Presidente - è individuato di comune accordo dai primi due membri fra una rosa di candidati presentati dalle due parti.
2. Nel caso di mancato accordo sull'individuazione del terzo membro, le parti si incontreranno entro 60 gg per definire le possibili ipotesi di soluzione.



Art. 13


Onnicomprensività del trattamento economico

1. In specificazione a quanto previsto dal CCNL, si stabilisce che tutte le attività di istituto nonché gli incarichi specifici connessi al generale funzionamento dell'Ente rientrano nel trattamento economico previsto per i Dirigenti, fermo restando quanto previsto all'art. 7 del presente Contratto.
2. Rientrano, perciò, fra le attività sopra indicate, tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza e quindi anche l'eventuale partecipazione a commissioni per concorsi, gare o simili, nonché la docenza svolta per conto dell'Ente, purché rientranti nei propri compiti d'ufficio.

Art. 14

Norme transitorie

1. Le parti concordano che per quanto non richiamato nel presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nei contratti nazionali, alle disposizioni legislative e regolamentari dell'Ente.



ANNO 2011

| Costituzione fondi per la contrattazione integrativa personale dirigente | IMPORTI |
|---|----------------|
| POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (ART.26 C.1 L. A CCNL 98-01) | 152.572 |
| INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D) | 5.032 |
| INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3) | 20.087 |
| INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4) | |
| INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4) | |
| INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4) | |
| PROCESSI DI DECENTRAMENTO (ART. 26 C. 1 L. F CCNL 98-01) | |
| RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01) | 2.809 |
| INCR DOT ORG/RIORG STAB SERV (ART26 C3 - P.FISSA CCNL 98-01) | 60.684 |
| RID. STABILE ORG. DIRIG. (ART. 26 C. 5 CCNL 98-01) | |
| ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ | 215.848 |
| DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART.1 C.3 L. E CCNL 00-01) | |
| DEC FONDO/PARTE FISSA LIMITE 2010 (ART.9 C.2BIS L.122/10) | 2.236 |
| DEC FONDO/PARTE FISSA RID PROP PERS (ART.9 C2BIS L.122/10) | 22.917 |
| ALTRE DECURTAZIONE DEL FONDO / PARTE FISSA | 77.150 |
| <i>Totale Risorse fisse</i> | 354.729 |
| <i>Risorse variabili</i> | |
| REC. EV. ICI (ART 3 C 57 L662/96, ART 59 C 1 L P DLGS446/97) | |
| ENTRATE CONTO TERZI O UTENZA O SPONSORIZZ. (ART 43 L 449/97) | |
| RISPARMI DI GESTIONE (ART. 43 L. 449/1997) | |
| INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 26 C. 2 CCNL 98-01) | 4.831 |
| RIORGANIZZ. (ART. 26 C. 3 - PARTE VARIAB. CCNL 98-01) | |
| LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 37 CCNL 98-01) | |
| QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06) | |
| SPEC. DISP. DI LEGGE (ART. 20 C. 2 CCNL 06-09) (**) | |
| INCARICHI DA SOGGETTI TERZI (ART. 20, CC. 3-5 CCNL 06-09) | |
| ALTRE RISORSE VARIABILI | 6.573 |
| SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE | |
| DEC FONDO/PARTE VARIAB. LIMITE 2010(ART.9 C.2BIS L.122/10) | |
| DEC FONDO/PARTE VARIAB. RID PROP PERS(ART.9 C.2BIS L.122/10) | 57 |
| ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE VARIABILE | |
| <i>Totale Risorse variabili</i> | 11.347 |
| TOTALE | 366.076 |

ANNO 2012

| Costituzione fondi per la contrattazione integrativa personale dirigente | IMPORTI |
|---|----------------|
| POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (ART.26 C.1 L. A CCNL 98-01) | 152.572 |
| INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D) | 5.032 |
| INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3) | 20.087 |
| INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4) | |
| INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4) | |
| INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4) | |
| PROCESSI DI DECENTRAMENTO (ART. 26 C. 1 L. F CCNL 98-01) | |
| RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01) | 2.809 |
| INCR DOT ORG/RIORG STAB SERV (ART26 C3 - P.FISSA CCNL 98-01) | 60.684 |
| RID. STABILE ORG. DIRIG. (ART. 26 C. 5 CCNL 98-01) | |
| ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ | 215.848 |
| DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART.1 C.3 L. E CCNL 00-01) | |
| DEC FONDO/PARTE FISSA LIMITE 2010 (ART.9 C.2BIS L.122/10) | 2.236 |
| DEC FONDO/PARTE FISSA RID PROP PERS (ART.9 C2BIS L.122/10) | 22.917 |
| ALTRE DECURTAZIONE DEL FONDO / PARTE FISSA | 100.123 |
| <i>Totale Risorse fisse</i> | 331.756 |
| <i>Risorse variabili</i> | |
| REC. EV. ICI (ART 3 C 57 L662/96, ART 59 C 1 L P DLGS446/97) | |
| ENTRATE CONTO TERZI O UTENZA O SPONSORIZZ. (ART 43 L 449/97) | |
| RISPARMI DI GESTIONE (ART. 43 L. 449/1997) | |
| INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 26 C. 2 CCNL 98-01) | 4.831 |
| RIORGANIZZ. (ART. 26 C. 3 - PARTE VARIAB. CCNL 98-01) | |
| LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 37 CCNL 98-01) | |
| QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06) | |
| SPEC. DISP. DI LEGGE (ART. 20 C. 2 CCNL 06-09) (**) | |
| INCARICHI DA SOGGETTI TERZI (ART. 20, CC. 3-5 CCNL 06-09) | |
| ALTRE RISORSE VARIABILI | 6.573 |
| SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE | |
| DEC FONDO/PARTE VARIAB. LIMITE 2010(ART.9 C.2BIS L.122/10) | |
| DEC FONDO/PARTE VARIAB. RID PROP PERS(ART.9 C.2BIS L.122/10) | 57 |
| ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE VARIABILE | |
| <i>Totale Risorse variabili</i> | 11.347 |
| TOTALE | 343.103 |